



STATUTO DELL'UNIMED

approvato a Roma il 21 Ottobre 2015

Articolo 1 - ISTITUZIONE E FINALITA'

E' istituita l'associazione senza scopo di lucro denominata **UNIMED - Unione delle Università del Mediterraneo** - la cui sede principale è in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 244.

L'UNIMED ha per scopo:

- a) la collaborazione tra le Università e gli enti di ricerca per il rafforzamento della cooperazione internazionale, per il progresso della cultura, della scienza, della formazione e della ricerca nella regione del Mediterraneo e del Medio Oriente. A tal fine le Università e i centri di ricerca associati costituiscono una rete di collegamento per promuovere progetti e programmi didattici e scientifici comuni;
- b) il rilascio di diplomi post-universitari in collaborazione con gli associati;
- c) la cooperazione nella formazione dei docenti universitari e dei ricercatori;
- d) la promozione di iniziative culturali, scientifiche ed accademiche per il rafforzamento della cooperazione tra Europa e Mediterraneo;
- e) la realizzazione di studi e ricerche, con il coinvolgimento delle università associate, anche attraverso l'istituzione di un think tank euro mediterraneo, per favorire l'incontro tra Europa e Mediterraneo e promuovere iniziative politico-culturali nella regione.

L'UNIMED, per il raggiungimento delle predette finalità, potrà avvalersi di ogni mezzo di comunicazione e pubblicazione su qualsiasi supporto, ivi compresa l'edizione di riviste e libri, nonché di qualsiasi altro mezzo di sviluppo e propaganda del lavoro comune e potrà, altresì, occuparsi della diffusione di questi prodotti. Detti scopi ed attività potranno essere perseguiti anche per il tramite di sub-network e sedi decentrate.

A titolo esemplificativo e non esaustivo la partecipazione alla vita associativa da parte dell'università o centro di ricerca garantisce l'accesso ai seguenti servizi:

- Promozione della dimensione internazionale degli associati;
- Accesso all'attività di progettazione e fund raising: informazioni relative ai bandi ed alle opportunità messe a disposizione da organismi ed istituzioni internazionali; ricerca partner; assistenza tecnica; progettazione;
- Attività di comunicazione e promozione di progetti ed iniziative scientifiche e culturali degli associati;
- Promozione della mobilità, nella regione euro mediterranea, di studenti, ricercatori e docenti;
- Assistenza tecnica alle Università ed agli uffici relazioni internazionali nella gestione di progetti internazionali;
- Organizzazione di Sub-Network tematici per favorire la cooperazione scientifica in settori specifici;
- Organizzazione di conferenze, dibattiti, seminari e tavole rotonde a livello nazionale ed internazionale;



- Promozione di progetti di ricerca e formazione tra gli associati in favore della cooperazione euro-mediterranea.

Articolo 2 - DURATA

L'UNIMED è istituita per una durata illimitata.

Articolo 3 - NATURA GIURIDICA

L'UNIMED ha la natura di Associazione non avente finalità di lucro ed è regolata dalle norme dello Stato Italiano ed in particolare dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, dalle disposizioni di cui all'atto costitutivo e del presente statuto.

E' interesse dell'associazione conseguire il riconoscimento della personalità giuridica.

Articolo 4 – SOCI

L'UNIMED è formata dalle università e dagli istituti di ricerca associati.

Art. 4.1 – Università e istituti associati: Diritti e obblighi

L'UNIMED è aperta alle Università e ai Centri di Ricerca che intendano perseguire le finalità associative e che provengano dai paesi dell'Europa, appartenenti o meno all'Unione Europea, del Medio e Vicino Oriente e del Nord Africa.

L'adesione a UNIMED è tuttavia aperta anche a università e agli istituti di ricerca di altre regioni del mondo purché finalizzata allo sviluppo e rafforzamento della cooperazione internazionale per il progresso della cultura, della scienza della formazione e della ricerca nella regione del Mediterraneo e del Medio Oriente.

Per aderire, l'università o l'istituto aspirante, dovrà presentare richiesta di adesione al Segretario Generale dell'UNIMED, il quale valutata la natura e il rilievo in campo culturale, scientifico e tecnico dell'ente sottopone la richiesta all'assemblea per la deliberazione.

In caso di accoglimento, l'università o l'istituto ottiene la qualità di associata.

Tale qualità non è trasmissibile e implica l'impegno/diritto a partecipare effettivamente alle attività di UNIMED mettendo a disposizione le proprie risorse culturali, scientifiche e tecniche per il raggiungimento delle finalità di cui al superiore articolo 1, nonché il diritto di esercitare il proprio voto in seno all'assemblea, purché in regola con il pagamento delle quote associative, ed il diritto ad essere eletti alle cariche sociali.



Le associate si obbligano a versare la quota associativa annuale di cui all'art. 14 lett. a), entro e non oltre il giorno 31 del mese di marzo di ogni anno.

Art.4.2 - Perdita della qualifica

La qualifica di associata si perde per:

- a) recesso;
- b) esclusione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso;
- c) mancato pagamento della quota associativa per tre anni consecutivi, previa diffida ad adempiere da parte del Consiglio di Amministrazione.
- d) estinzione dell'associata.

La richiesta di recesso dall'associazione di cui alla lettera a) del presente articolo deve essere comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione e diviene effettiva con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta entro il 30 novembre.

La richiesta di recesso non libera l'associata dall'obbligo di corrispondere le quote associative maturate.

L'esclusione dell'associata dall'ente di cui alla lettera b) del presente articolo viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione solo per gravi motivi e previa contestazione motivata dell'addebito da effettuarsi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associata, entro 30 giorni, può ricorrere all'Assemblea che deciderà sul provvedimento di esclusione in occasione della prima riunione utile successiva. Le associate, che abbiano manifestato il diritto di recesso e quelle cui sia stato comunicato il provvedimento di esclusione da parte del CdA - o la delibera assembleare di esclusione - perdono automaticamente il diritto di voto in seno all'assemblea, non possono ripetere le quote versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 5 - ORGANI

Sono organi dell'UNIMED:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il o i Vicepresidente/i;
- e) il Segretario Generale;
- f) il Direttore;
- g) il Collegio dei Revisori, ove costituito.



Per la carica di Presidente e di membro del Consiglio di Amministrazione non sono previsti compensi se non il rimborso delle spese per le attività svolte in esecuzione del mandato.

I compensi per il Segretario Generale, il Direttore e per il collegio dei Revisori sono determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6 - ASSEMBLEA

6.1) L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti dei soci che non abbiano fatto richiesta di recesso o ricevuto il provvedimento di esclusione.

Il legale rappresentante dell'ente associato può conferire delega sia ad un altro soggetto appartenente all'ente stesso sia ad altro socio.

Ogni socio ha diritto ad un voto ed, in caso di delega, ciascun socio partecipante non potrà essere portatore di più di tre deleghe.

L'Assemblea, convocata dal Presidente, si riunisce in via ordinaria in presenza degli associati almeno una volta l'anno.

L'Assemblea sarà convocata, inoltre, ogni qualvolta il Presidente lo riterrà necessario per decidere su materie di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell'ente e nei casi d'impossibilità di funzionamento degli altri organi dell'Associazione.

L'Assemblea si riunirà ove fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo degli associati o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o da un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

6.2) L'assemblea, in particolare, è competente a:

- a) Eleggere il Segretario Generale, i Consiglieri di Amministrazione, determinandone il numero ed eleggere tra questi il Presidente e il Vice-Presidente, o i Vice Presidenti, adottando preferibilmente un criterio di alternanza rispetto all'area geografica alla quale appartiene il Presidente;
- b) Definire e approvare le linee d'indirizzo e le direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- c) Deliberare sull'operato del Consiglio di Amministrazione;
- d) Deliberare sull'ammissione di nuovi soci;
- e) Modificare lo statuto;
- f) Approvare il bilancio consuntivo dell'associazione;
- g) Deliberare l'estinzione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio su istanza del Consiglio di Amministrazione o di almeno un terzo delle associate, nonché nominare i liquidatori;
- h) Deliberare l'esclusione dei soci qualora ne venga investita dal Consiglio di Amministrazione;
- i) Esprimere il proprio parere su ogni altro argomento sottoposto al suo giudizio dai soci o dal Consiglio di Amministrazione;
- j) Deliberare su ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo.

k) Eleggere i componenti del Comitato Scientifico su proposta del Consiglio di Amministrazione.

6.3) L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice-Presidente; qualora vengano eletti due Vice Presidenti, l'Assemblea sarà presieduta, in caso di impedimento del Presidente, dal più anziano.

In considerazione del fatto che le università associate sono dislocate in un'area geografica assai vasta, se ritenuto opportuno, le decisioni dei partecipanti possono essere adottate mediante consultazione scritta.

In tal caso dai documenti sottoscritti dai legali rappresentanti degli enti partecipanti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

L'Assemblea a distanza si intenderà validamente costituita allorché nel termine assegnato in proposta di delibera perverranno presso la sede dell'associazione le manifestazioni di volontà degli associati. La delibera verrà adottata con la metà più uno dei votanti.

Potranno essere sottoposti a delibera con consultazione scritta i seguenti punti:

- a) Deliberare sull'ammissione di nuovi soci;
- b) Eleggere i componenti del Comitato Scientifico su proposta del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea potrà altresì avere luogo in via telematica secondo modalità che la tecnologia mette a disposizione al fine di garantire la massima partecipazione possibile. In tal caso le adunanze dovranno essere registrate e acquisite agli atti dell'associazione.

6.4) Nelle adunanze con la presenza fisica degli associati, le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In considerazione del fatto che le università associate sono dislocate in un'area geografica assai vasta, per ragioni organizzative si ritiene opportuno che l'Assemblea venga convocata con 60 giorni di anticipo rispetto alla data della prima convocazione.

Articolo 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

7.1) Il Consiglio di Amministrazione è composto da 10 a 20 membri in rappresentanza dell'articolazione geografica e della natura degli associati e resta in carica tre anni. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere eletti tra i Presidenti o Rettori delle Università Associate e dei Centri di Ricerca associati o da loro delegati.

La qualifica di membro del Consiglio di Amministrazione è comunque riferita all'ente associato; in caso di modifica dell'incarico di Rettore e/o Presidente o di revoca della delega da parte dell'ente di appartenenza, il nuovo rappresentante dell'associato assumerà il ruolo di membro del Consiglio di Amministrazione e dovrà comunque formalizzare l'adesione al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; qualora vengano eletti due Vice Presidenti, il Consiglio sarà presieduto, in caso di impedimento del Presidente, dal più anziano.

Il Segretario Generale fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione con diritto di voto.

Partecipa altresì ai lavori del Consiglio di Amministrazione il Direttore con voto consultivo.

7.2) I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea e sono rappresentativi della composizione degli associati.

7.3) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vicepresidente; qualora vengano eletti due Vice Presidenti, il Consiglio sarà convocato, in caso di impedimento del Presidente, dal più anziano. Si può riunire anche su richiesta di un terzo dei suoi membri o del presidente del collegio dei revisori.

7.4) Il consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati per legge o per statuto al Presidente ed è competente, in particolare, per:

- a) Proporre in assemblea gli indirizzi generali delle attività necessari al funzionamento ed al potenziamento dell'UNIMED e a realizzare quelli già deliberati;
- b) Amministrare le risorse economiche ed il patrimonio dell'ente;
- c) Predisporre il bilancio consuntivo dell'associazione entro il 30 aprile di ogni anno da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
- d) Redigere il bilancio preventivo dell'associazione;
- e) Deliberare il compenso del Segretario Generale;
- f) Nominare il Direttore, fissandone l'emolumento;
- g) Deliberare la creazione di sedi decentrate;
- h) Deliberare l'adesione dell'associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) può delegare al Presidente, ai singoli componenti il CDA, al Segretario Generale, al Direttore alcune proprie competenze.



7.5) La convocazione del Consiglio di Amministrazione viene fatta con avviso scritto, inviato nominativamente almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza a mezzo fax, telegramma o posta elettronica certificata.

Per le deliberazioni del CdA è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei Consiglieri presenti fatta eccezione per quelle di esclusione di un socio o di proposta di modifica statutaria per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà dei componenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.



Articolo 8 – PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea. Il presidente è eletto tra i Rettori delle Università o tra i Presidenti dei centri di ricerca associati. Può altresì essere eletto Presidente una personalità che si sia distinta in ambito accademico, scientifico, culturale in favore della cooperazione euro mediterranea o da chi abbia assolto ruoli istituzionali in UNIMED.

Esercita un mandato di tre anni e non è rieleggibile. In caso di impedimento temporaneo è sostituito dal Vice-Presidente. Qualora vengano eletti due Vice Presidenti, il Consiglio sarà presieduto, in caso di impedimento del Presidente, dal più anziano.

In caso di dimissioni volontarie o d'impedimento permanente constatato dal Consiglio di Amministrazione, il Vice-Presidente subentra nel ruolo del Presidente ed assicura la gestione anche straordinaria dell'ente fino alla successiva Assemblea Generale. Qualora vengano eletti due Vice Presidenti in caso di impedimento permanente del Presidente, subentrerà nella carica il Vice Presidente più anziano.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'UNIMED.
- b) convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione dell'UNIMED;
- c) vigila sull'attuazione e sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

Articolo 9 - VICE-PRESIDENTE

L'assemblea elegge uno o più Vice-presidenti.

Il Vice-Presidente esercita un mandato di tre anni ed è rieleggibile.

Egli/loro affianca/no il Presidente per il miglior funzionamento dell'ente ed il raggiungimento dei fini statutari.

In caso di impedimento permanente del Presidente, il Vice Presidente più anziano svolge funzioni suppletive garantendo la gestione dell'ente sino alla prima assemblea utile.

Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione possono delegare al Vicepresidente parte dei loro poteri.



Articolo 10 - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è eletto dall'Assemblea, resta in carica per tre anni ed è rieleggibile anche per più volte consecutive. Può essere eletto Segretario Generale una personalità che si sia distinta in ambito accademico, scientifico, culturale in favore della cooperazione euro mediterranea o da chi abbia assolto ruoli istituzionali in UNIMED.

Egli:

- a) Sovrintende tutte le attività di UNIMED nei rapporti con le Università associate e con le Istituzioni nazionali ed internazionali;
- b) Sovrintende l'attività di progettazione e fund raising curata dal Direttore garantendone il rispetto della mission di Unimed;
- c) Sovrintende i progetti a vario titolo finanziati a Unimed, coordinati e gestiti dal Direttore, garantendone il rispetto della mission di Unimed;
- d) Promuove e coordina le attività del think tank euro mediterraneo, per favorire l'incontro tra Europa e Mediterraneo con il coinvolgimento delle università associate;
- e) Assicura la promozione delle attività culturali, editoriali e scientifiche di UNIMED nel quadro degli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11 - DIRETTORE

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica fino al termine del mandato del CdA. Il Direttore può essere nominato per più mandati consecutivi e può trattarsi di persona estranea all'associazione purché di provata competenza.

Al Direttore compete la gestione ordinaria dell'UNIMED ed in particolare:

1. Gestisce le risorse economiche ed il patrimonio dell'Associazione, su indirizzo del Consiglio di Amministrazione, e assolve agli adempimenti fiscali.
2. Attiva e gestisce i conti correnti bancari e postali e opera sugli stessi nell'ambito dei poteri di ordinaria amministrazione;
3. Redige e sottopone al Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e preventivo;
4. Cura la redazione dei verbali delle riunioni del CdA e dell'Assemblea da trascrivere in un apposito libro e cura altresì la tenuta del libro soci.

Il Direttore potrà avere delegati dal Presidente alcuni dei suoi poteri.

Il Direttore cura l'attività di reperimento dei finanziamenti, di progettazione e di networking nel rispetto della Mission di Unimed e, in caso di procura conferitagli dal Presidente, è autorizzato a firmare e sottoporre alle organizzazioni governative nazionali ed internazionali, le proposte di progetto per l'ammissione a finanziamento nonché a sottoscrivere contratti e convenzioni, e al rilascio di fidejussioni a garanzia degli anticipi per i finanziamenti dei progetti eventualmente approvati;

Al Direttore inoltre competono le seguenti attività:

- a) Coordina le attività dei progetti a vario titolo finanziati all'Associazione;
- b) E' responsabile della gestione economica e finanziaria dei progetti finanziati all'associazione;
- c) Dirige il personale dipendente ed i collaboratori dell'UNIMED per l'attuazione delle attività dell'associazione;

Il Direttore partecipa di diritto alle sedute del CdA con voto consultivo.

Al Direttore per lo svolgimento delle sue funzioni spetta una retribuzione fissata dal CdA, che sarà ripartita tra un compenso fisso su base annua ed un compenso variabile sulla base dei risultati conseguiti in termini di networking e di finanziamento dei progetti, il cui onere sarà comunque posto a carico degli stessi progetti. Il tetto del compenso fisso e di quello variabile sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12 - COMITATO SCIENTIFICO E PRESIDENTE

Il Comitato scientifico è composto da personalità del mondo della cultura eletti dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato dura in carica tre anni.

Il Comitato svolge funzioni di impulso e consultive per le attività dell'Associazione.

Il Presidente del Comitato Scientifico viene eletto dall'Assemblea e rimane in carica 3 anni e può essere, alla scadenza del mandato, rieletto.

E' nominato Presidente del Comitato Scientifico una personalità esponente del mondo scientifico e/o accademico che si sia prodigato nei campi e nelle materie afferenti all'ambito di attività associativa e che abbia fattivamente contribuito alla promozione e alla gestione delle attività culturali e scientifiche di UNIMED e dei sub-network eventualmente istituiti.

Il Presidente del Comitato Scientifico ne coordina le attività e svolge, infine, una funzione consultiva in seno al CdA e vi partecipa senza diritto di voto.

Articolo 13 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, oltre due supplenti, eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e si può trattare di esperti in materia contabile e/o fiscale non necessariamente esponenti del mondo accademico purchè aventi adeguata professionalità ed iscritti all'apposito albo.

Il Collegio elegge al suo interno il proprio Presidente il quale dovrà risultare essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili. I Revisori durano in carica tre anni e possono essere rinominati. Il Collegio si riunisce ogni volta che lo ritiene opportuno il Presidente o almeno i due membri del Collegio.

Il Collegio esercita il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione; riscontra, controfirmandoli, l'esattezza e la veridicità dei bilanci consuntivi presentando una relazione scritta all'assemblea, esamina il preventivo finanziario; sovrintende e sorveglia la gestione e l'andamento dell'associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme dettate dal presente statuto.

I componenti del Collegio possono partecipare alle riunioni del C.d.A con voto consultivo. Ai componenti del Collegio spetta un compenso per le svolgimento delle proprie competenze. Il primo collegio dei revisori sarà eletto in corrispondenza della richiesta di riconoscimento giuridico secondo la normativa italiana.

Articolo 14 - PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito:

- dai beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
-

Le entrate sono costituite:

- a) dalle quote dei membri partecipanti. L'ammontare della quota annuale potrà essere variata dall'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
- b) dalle sovvenzioni, contributi da parte di persone pubbliche o private;
- c) da tutti gli altri introiti frutto dell'attività dell'Associazione.

Il patrimonio associativo, come costituito, è destinato alla realizzazione degli scopi associativi. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposta per legge o siano effettuate a favore di altri enti che perseguono scopi analoghi. E' fatto obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 15 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario è annuale e si chiude al 31 dicembre.

Per ciascun esercizio, il Direttore predispose il bilancio consuntivo e lo sottopone al Consiglio di Amministrazione che lo proporrà all'Assemblea per l'approvazione.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 30 (trenta) giorni che precedono l'Assemblea per l'approvazione a disposizione degli associati che lo richiedano.

Articolo 16 - LOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

I programmi scientifici e didattici possono essere attuati in qualsiasi sede.

Articolo 17 - SCIoglimento ED ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'UNIMED è deliberato dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.



L'assemblea nominerà, inoltre, uno o più liquidatori, scelti anche tra persone estranee all'associazione, e ne determinerà i poteri stabilendo le modalità di liquidazione e di devoluzione del patrimonio che dovrà andare ad altra associazione o fondazione che persegue scopi analoghi a quelli di cui all'art. 1 del presente statuto, salvo diversa imposizione di legge.

Articolo 18 - LINGUE UFFICIALI

Le lingue ufficiali dell'UNIMED sono:

l'arabo
il francese
l'inglese
l'italiano

Articolo 19 - FORO COMPETENTE

Per le liti che dovessero insorgere tra singolo socio e Associazione, è competente il Giudice ove ha la sede legale l'Associazione.

Articolo 20 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano dettate in materia di associazione